



AMICI DEL 112 - ODV



VERBALE ASSEMBLEA STAORDINARIA DEL 30.11.2022

Previo avviso con le modalità di cui all'art.14.7 dello Statuto il giorno trenta del mese di novembre dell'anno 2022 alle ore 21.00 in modalità videoconferenza tramite il portale zoom, accertando l'identità del socio tramite un documento di riconoscimento valido in Italia e non scaduto e la possibilità per esso di intervenire e recepire correttamente ogni intervento visivo e uditivo, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Organizzazione Amici del 112 ODV, convocata per trattare il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Modifica e aggiornamento dello Statuto sociale**
2. **Variazione sede legale e chiusura sede operativa**
3. **Altro ed eventuali**

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente dell'Organizzazione, il Sign. Stefano Alini il quale assume anche l'incarico di Segretario. Il presidente rileva che l'Assemblea è stat regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di Statuto.

1. Modifica e aggiornamento dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone le modifiche statutarie che ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, allo scopo di uniformare lo statuto alle attuali norme legislative nazionali per la tras migrazione dal Registro generale del Volontariato tenuto da regione Lombardia - Provincia di Pavia n.378 PV al RUNTS - rif protocollo n.00501120/2022 del 10.10.22 Provincia di Pavia.

In particolare si evidenziano le parole chiave delle modifiche del nuovo Statuto:

- Cooptazione: ci si riferisce all'art. 15 dello statuto associativo nel quale è previsto che: "In caso di recesso o di decesso di un membro del Consiglio Direttivo, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale". A tal proposito si richiama la nota ministeriale n. 18244/2021, secondo cui gli ETS costituiti in forma associativa non possono prevedere nello Statuto il ricorso all'istituto della

Sede Legale ed Operativa
Via Roma 40
27050 Torrazza Coste (PV)
amministrazione@amicidel112.it
amicidel112@pec.it

Codice Fiscale 95035570183
P.IVA 02673050189
Iscritta al n.378 del Registro
Generale del Volontariato



AMICI DEL 112 - ODV



cooptazione ex art. 2386 c.c., poiché questo contrasterebbe con i principi di elettività, democraticità, nomina assembleare, uguaglianza e pari opportunità tra gli associati che devono informare le associazioni del terzo settore in maniera omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Per tale ragione si propone la modifica che il Consiglio direttivo può sostituire uno dei propri membri attingendo alla lista dei non eletti. Se la stessa risultasse esaurita si dovrà necessariamente ricorrere a nuove elezioni

- Attività di interesse generale: le attività di interesse generale descritte nello Statuto devono essere collocabili in almeno uno dei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS. L'oggetto sociale deve essere determinato/individuato rispetto alla generalità dei settori di attività di cui all'art. 5 CTS (si richiama la nota del Ministero del Lavoro 4477/2022). In riferimento a ciò l'art. 5 Attività di interesse generale viene sottoposto alla seguenti modifiche: L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti attività di interesse generale: 1. Prestazioni socio sanitarie quali trasporto con mezzi idonei di ammalati e feriti anche per conto del SSN; può sottoscrivere convenzioni con privati e pubbliche amministrazioni, partecipare a gare e bandi indetti da privati, enti territoriali e sottoscrivere relativi contratti e assistenza di pronto soccorso in occasione di pubbliche manifestazioni o eventi privati. 2- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166. 3- partecipare ed organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente

- Devoluzione del patrimonio: in caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45 comma 1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

- Finalità di impiego del patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie fini del solo perseguimento di

Sede Legale ed Operativa

Via Roma 40

27050 Torrazza Coste (PV)

amministrazione@amicidel112.it

amicidel112@pec.it

Codice Fiscale 95035570183

P.IVA 02673050189

Iscritta al n.378 del Registro

Generale del Volontariato



AMICI DEL 112 - ODV

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8 del CTS;

- Assemblea straordinaria: viene inserita all'art 14.7 l'assemblea straordinaria dei soci, convocata per gli atti di straordinaria amministrazione quali: modifica dello statuto, scioglimento associazione e devoluzione del patrimonio. L'assemblea dovrà essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni, tramite comunicazione a tutti i soci indicante la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno ed eventuali ulteriori informazioni utili. L'approvazione delle modifiche dovrà risultare dal relativo verbale di assemblea straordinaria, a cui andrà allegato copia dello statuto aggiornato.

All'unanimità i soci deliberano a maggioranza le modifiche statutarie

2. Variazione sede legale e chiusura sede operativa

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno la sede operativa situa nel Comune di Torrazza Coste (PV) in via Roma 40 a decorrere dalla data del 30.11.2022 è definitivamente chiusa ed il contratto di locazione con il proprietario Sign. Stefano Bruggia cessato. La sede legale viene trasferita nel Comune di Torrazza Coste in via crosio 14.

3. Non vi sono altri temi di cui trattare

Alle ore 23.00 il Presidente non essendovi niente altro da trattare chiude l'assemblea straordinaria chiusa

Il Presidente facente funzioni da segretario

Godiasco Salice Terme, 30/11/2022

RECEVUTO
N° 3726 Serie 3
06 DIC 2022
ESSENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
L. ADG
V. P. P.



Sede Legale ed Operativa
Via Roma 40
27050 Torrazza Coste (PV)
amministrazione@amicidel112.it
amicidel112@pec.it

Codice Fiscale 95035570183
P.IVA 02673050189
Iscritta al n.378 del Registro
Generale del Volontariato

STATUTO SOCIALE MODIFICATO AL 30/11/2022

DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE

"AMICI DEL 112 ODV"



Art. 1 - Costituzione

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della L. Regionale Lombardia 1/08 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale, l'Ente del Terzo Settore denominato: AMICI DEL 112 ODV, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Torrazza Coste. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

Art. 2 Statuto

L'organizzazione è disciplinata dal seguente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale Lombardia 1/08 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 Attività di interesse generale

L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti attività di interesse generale:

1. Prestazioni socio sanitarie quali trasporto con mezzi idonei di ammalati e feriti anche per conto del SSN; può sottoscrivere convenzioni con privati e pubbliche amministrazioni, partecipare a gare e bandi indetti da privati, enti territoriali e sottoscrivere relativi contratti e assistenza di pronto soccorso in occasione di pubbliche manifestazioni o eventi privati
2. Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166
3. partecipare ed organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente

Art.6 - Emblema

L'organizzazione Amici del 112 Odv adotta come proprio emblema il cane dalmata su scudetto rosso.
Per il soccorso sanitario utilizzerà l'identificazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 7 - Ammissione all'associazione

Possono aderire all'organizzazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono in modo espresso gli scopi, lo spirito e gli ideali e che presentino domanda scritta di ammissione e versino l'eventuale quota associativa stabilita dall'assemblea.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal giorno del loro ricevimento

deliberandone l'iscrizione nel registro soci dell'organizzazione e comunicare in forma scritta al nuovo socio l'avvenuta ammissione.

In assenza di un qualsiasi provvedimento la domanda si intende accolta.

In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo è tenuto a darne motivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

La domanda di ammissione dei soci minorenni, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Esistono differenti categorie di soci:

- I. Soci fondatori, coloro che hanno fondato l'organizzazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- II. Soci ordinari, coloro che condividono le finalità dell'organizzazione e operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivendo le quote associative;
- III. Soci onorari: enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni, anche senza personalità giuridica o quelle persone fisiche indicate dal Consiglio Direttivo, che, per la loro attività, trascorsa o presente, possono contribuire all'affermazione dell'organizzazione o al suo prestigio. Inoltre possono essere chiamati quali esperti, a particolare anche a riunioni di Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Tutti i soci godono di elettorato attivo e passivo e hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci.

I benefattori invece sono quei soggetti quali: enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica o quelle persone fisiche che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli attraverso un contributo economico, ovvero con una attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Essi non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci né godono di elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - Adesione all'organizzazione

È espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione e della temporaneità alla vita associativa, fermo restando in ogni caso al diritto di recesso. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. I soci di maggiori età, in regola con il versamento della quota associativa, godono del diritto di elettorato attivo e passivo. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri. Il numero degli aderenti è illimitato. La quota associativa è intransmissibile e non è rivalutabile e sarà oggetto di revisione annuale da parte del Consiglio Direttivo al fine di definire l'importo che varia da un minimo di 15,00 € a un massimo di 50,00 €. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Agli aderenti ai sensi dell'art. 17 co.3 co.4 D.Lgs 117/2017 possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. I soci di minore età, previa autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci potrà svolgere attività di rappresentanza.

Art. 9 - Diritti dei soci

Ciascun socio appartenente all'organizzazione nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:

1. ad essere identificato come socio de "Amici del 112 Odv". A tale fine, il socio riceverà apposito tesserino di riconoscimento;
2. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;
3. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica;
4. ad usufruire di locali idonei, nonché mezzi, attrezzature e materiali messi a disposizione dall'organizzazione;
5. ad ottenere l'anticipo o il rimborso delle spese sostenute durante l'espletamento del servizio nei limiti previsti dai regolamenti (vedi art.8)
6. ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi, infortuni, malattia professionale;
7. ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno o all'esterno;
8. ad essere informati periodicamente all'andamento delle attività e delle iniziative avviate;
9. a partecipare con voto personale, segreto, libero e uguale all'elezione dei membri degli organi statuari dell'associazione;
10. all'elettorato attivo se iscritti da almeno un anno, se regolarmente attivi, in regola con il versamento della quota associativa e senza aver procedimenti disciplinari in corso;
11. all'elettorato passivo se iscritti da almeno 5 anni e regolarmente attivi e se in regola con il versamento della quota associativa e senza avere procedimenti disciplinari in corso;
12. di voto e partecipazione ad ogni votazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea
13. alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro Soci, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo e Libro dei verbali dell'Assemblea) facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la Sede dell'Associazione.



Art. 10 - Obblighi dei soci

Ciascun socio dell'organizzazione ha l'obbligo di:

1. mantenere un comportamento corretto e degno dell'organizzazione a cui appartiene;
2. rispettare la divisa e mantenerla sempre in ordine;
3. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, i regolamenti e le normative vigenti;
4. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno nonché responsabilità;
5. seguire la via gerarchica determinata dallo Statuto e dai regolamenti;
6. evitare di associare l'uniforme e l'emblema a discussioni di carattere politico, religioso, etnico e filosofico, ed rapportarsi con terzi con cortesia, fermezza, comprensione ed onestà;
7. versare annualmente la quota associativa nei limiti prestabiliti (quale il 31 marzo dell'anno corrente);
8. partecipare attivamente alle Assemblee e alla riunioni dell'organizzazione;
9. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione delle riunioni;
10. non fare abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti
11. rispettare i colleghi evitando qualsiasi atto vessatorio, aggressivo ed ingiurioso che provochi ansie, stress emotivo o fisico.



Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione e per inattività secondo le norme del presente Statuto.

11.1 Recesso

Chiunque aderisca all'organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere in ogni tempo dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso e non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. Gli aderenti che non avranno notificato la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale dell'organizzazione, entro il 31 marzo dell'anno in questione.

11.2 Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi in versamento oppure per violazione degli obblighi sopra citati, chiunque partecipi all'organizzazione può essere escluso con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto immediato dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può fare ricorso all'assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

11.3 Inattività

Il socio che non presta servizio per un tempo disciplinato da regolamenti interni o partecipazione alla vita associativa o almeno ad una Assemblea all'anno sarà considerato inattivo perdendo così la qualifica di socio.

Art. 12 - Formazione del personale

L'organizzazione formerà il proprio personale ai sensi delle normative vigenti e/o interne.

Prima verifica di idoneità, sono valide le seguenti qualifiche:

- Protezione Civile e annessi
- Certificazione AREU o simili
- Certificazione CeFra
- Attestato di addetto antincendio per attività a rischio incendio elevato
- Altri ed eventuali previa verifica di idoneità

Art. 13 - Organi sociali dell'associazione

Sono organi dell'organizzazione:

- I. L'Assemblea degli aderenti
- II. Il Consiglio Direttivo
- III. Il Presidente
- IV. Il Presidente Onorario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, eccetto la carica di Dirigente Amministrativo e Tecnico che può essere affidata a un soggetto esterno (quindi non un socio) retribuito.

Art. 14 - Assemblea degli aderenti ordinaria e straordinaria

14.1 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo qualora ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo (nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale) e del rendiconto economico finanziario preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli aderenti in regola con il



versamento della quota associativa, a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 giorni prima del giorno previsto. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta e validamente pervenuta dall'Associazione. L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

14.2 Validità dell'Assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.

14.3 Votazioni

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci di maggiore età regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, se prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci di maggiore età hanno diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per qualunque altra decisione che il Consiglio Direttivo o la legge rimandi all'Assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Non è ammesso il voto per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

14.4 Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea provvede a:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto economico finanziario consuntivo e la relativa relazione dell'attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo e se previsto il bilancio sociale;
- approva gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare la proposta di versamento della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte del Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno
- proporre la sfiducia del Consiglio Direttivo e Presidente purché si raggiunga il quorum di maggioranza assoluta (3/4 degli associati)

Ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

14.5 Svolgimento

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione di volontariato ed è l'organo sovrano dell'organizzazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo.

La verbalizzazione dei contenuti è affidata ad un segretario nominato dal Presidente oppure dal Direttore Generale come previsto dal vigente Statuto.

Il relativo verbale è trascritto nel Registro Verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea a generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dal l'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

14.6 Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

14.7 Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci viene convocata per gli atti di straordinaria amministrazione quali: modifica dello statuto, scioglimento associazione e devoluzione del patrimonio. L'assemblea dovrà essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni, tramite comunicazione a tutti i soci indicante la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno ed eventuali ulteriori informazioni utili e delibera a maggioranza assoluta.

L'approvazione delle modifiche dovrà risultare dal relativo verbale di assemblea straordinaria, a cui andrà allegato copia dello statuto aggiornato.



Art. 15 - Consiglio Direttivo

15.1 Costituzione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente il Vicepresidente e il Segretario.

Resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione;
- non avere cariche politiche sia a livello locale che nazionale.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. Il Consigliere, che senza valida giustificazione inoltrata con congruo preavviso, non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è considerato dimissionario.

In caso di recesso o di decesso di un membro del Consiglio Direttivo, il consiglio direttivo può sostituire uno dei membri attingendo alla lista dei non eletti. Se la stessa risultasse esaurita si dovrà necessariamente ricorrere a nuove elezioni.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'intraprendere attività o assumere incarichi che per la loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività; inoltre devono astenersi dall'agire in conflitto d'interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi ad esercitare il diritto di voto.

15.2 Convocazione, validità e votazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed essere spedita a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire almeno 3 giorni prima dell'adunanza e deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa.

In caso di indifferibile urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni, nonché i Dirigenti senza diritto di voto.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito in caso, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica, purché se previsto i componenti dell'Organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongono.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

15.3 Oggetto delle delibere del Consiglio Direttivo

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma delle attività da svolgere con relativo preventivo dei costi possibilmente entro la fine del mese di dicembre di ogni anno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la relazione dell'attività svolta con relativo rendiconto economico finanziario consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee e indirizzi contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i Dirigenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- deliberare i regolamenti per il funzionamento dell'organizzazione e degli organi sociali;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto economico finanziario;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro dritto a voto deliberativo, possono essere inviati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni e le necessità assunte dall'Organizzazione, i Dirigenti deliberandone i poteri
- deliberare mozioni di sfiducia
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;



Art.16 - Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. La carica di Presidente dura 5 anni e può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Qualora il CD, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 17 - Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. L'incarico di Dirigente Amministrativo può essere conferito ad un soggetto scelto tra il personale dell'Ente o ad un soggetto al di fuori della dotazione organica dell'Associazione, con contratto di diritto privato, in possesso dei requisiti di buona conoscenza delle discipline economiche e/o giuridiche e di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori di interesse della Organizzazione. Può essere nominato anche uno dei membri del Consiglio; in quest'ultimo caso il Consigliere incaricato delle funzioni previste dal presente articolo mantiene tutte le prerogative del Consigliere.

In sede di nomina il Consiglio Direttivo delega la gestione ordinaria ed eventualmente parte delle sue funzioni al Dirigente Amministrativo.

Il Dirigente Amministrativo rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo dell'Organizzazione con le seguenti funzioni:

- si occupa della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrante nella gestione ordinaria della Organizzazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento e di controllo
- è titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari
- provvede all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio Direttivo, al quale relaziona l'attività svolta ogni 60 gg
- collabora strettamente con il Presidente e partecipa senza di diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo
- svolge le funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio Direttivo qualora non sia nominato un segretario
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio qualora il Presidente ne sia impossibilitato
- propone al CD tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse dell'organizzazione
- predisporre il budget annuale da sottoporre al CD
- curare la predisposizione del Rendiconto economico finanziario e ove necessario del Bilancio Sociale
- aprire e chiudere cc con banche ed istituti di credito, prelevare somme dai cc intestati all'Organizzazione ed effettuare versamenti, disporre bonifici ed emettere assegni
- sottoscrivere atti, contratti e impegni nel limite stabilito dal CD
- rappresentare l'organizzazione di fronte ad uffici, enti di previdenza
- provvedere a qualsiasi adempimento di natura fiscale

Il Dirigente Amministrativo risponde nei confronti dell'Associazione in caso di negligenza e inadempienza in tutti gli atti di sua competenza.

Inoltre, deve astenersi dall'intraprendere attività o assumere l'incarico che per la loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività; inoltre deve astenersi dall'agire in conflitto d'interessi; verificandosi tale caso è tenuto ad avvisare il Consiglio astenendosi ad esercitare l'incarico.

Il dirigente deve assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adottare un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i Soci e i destinatari dell'azione amministrativa (art. 13, comma 4).

Il dirigente deve svolgere con diligenza le funzioni a esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, perseguendo gli obiettivi assegnati e adottare un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

L'incarico di Dirigente Amministrativo può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio Direttivo con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato e/o del venir meno del rapporto fiduciario.

Art.18 - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea con il voto favorevole e viene scelto tra i membri dell'organizzazione che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'organizzazione.

Il Presidente Onorario rappresenta l'organizzazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto a partecipare alle riunioni del CD senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato.

Art.19 - Organo di controllo

19.1 Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea può nominare un Organo di Controllo ai sensi dell'art.30 del D.lgs n.117/2017 monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, Amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quella dell'Assemblea degli Aderenti che approva il bilancio

19.2 Composizione

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo, a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o intra triennale.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Revisione Legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso tutto i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 Proventi e oneri dell'Organizzazione

I proventi dell'organizzazione sono costituiti da: tesseramento dei soci, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali, contributi da enti pubblici e privati, raccolte fondi, proventi da convenzioni, interessi attivi, avanzi di gestione, attività istituzionali e contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 22 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio economico finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno, per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario preventivo e un rendiconto economico finanziario consuntivo. Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi e il lascito delle ricevute e delle spese. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il CD è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il CD è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'organizzazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di colore è soddisfatta dall'organizzazione a spese del richiedente.

Art. 23 - Avanzi di gestione

All'organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale Onlus, che per Legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima unità strutturale.

L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - Responsabilità ed assicurazione

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'organizzazione previa delibera del CD, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 25 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'organizzazione

Per le modifiche riguardanti lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci, vedi art. 14 co.7 del presente statuto, con il voto

favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.



Art. 26 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.lgs 117/2017, al Codice Civile, alla L.266/91, alla Legge della Regione Lombardia 1/08, al D.Lgs 117/17, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.

Torrazza Costa, 30 novembre 2022

Esente dall'imposta di bollo e registro ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Firmato

[Handwritten signatures]
Rob
Chris
Jens